



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 10/01/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2011, n. 2856

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii., D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parere di compatibilità ambientale - Realizzazione di un parco eolico nella rada esterna del porto di Taranto, proposto da Societ Energy S.p.A.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e Politiche Energetiche, confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

• Con nota del 28.01.2010, indirizzata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - (di seguito MATTM), al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee - (di seguito MiBAC), al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica -, all' Autorità Portuale ed alla Capitaneria di Porto di Taranto, alla Provincia ed al Comune di Taranto, nonché all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, Societ Energy S.p.A., con sede in Via per San Giorgio Jonico, 6900 - Taranto -, presentava, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 152/2006, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un parco eolico nella rada esterna del porto di Taranto, opportunamente documentata dagli elaborati progettuali prevista dalla normativa vigente. Nell'ambito di tale procedura la Regione Puglia è chiamata ad esprimere il proprio parere endoprocedimentale e a fornire specifiche valutazioni in ordine a detto intervento;

VISTO CHE.

• In data 09.03.2010 la società proponente provvedeva alle pubblicazioni dell'avviso di cui all'art. 24 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., effettuato sui quotidiani "Il Sole 24 ore" e "Gazzetta del Mezzogiorno", al fine della consultazione da parte del pubblico e della presentazione di eventuali osservazioni;

• con nota acquisita al prot. n. 8097 del 17.06.2010 il MATTM comunicava l'esito favorevole delle verifiche preliminari di competenza e pertanto invitava i soggetti competenti in materia ambientale ad esprimere le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i..

A tal proposito l'Amministrazione Comunale di Taranto - Direzione Ambiente - Salute e Qualità della Vita - con nota acquisita al prot. n. 6721/2009, così si esprimeva:

"... nelle vicinanze dello specchio d'acqua interessato, esistono i Siti di importanza Comunitaria, appartenenti ai SIC di NATURA 2000, denominati "TT9130006 Pinete dell'Arco Ionico" e "TT9130Q8 Fosidonicto Isola di San Pietro - Torre Canneto", giusto elenco allegato al D.M, 25 marzo 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 08/07/2005;

la localizzazione dell'impianto è prevista nelle vicinanze della località denominata LIDO AZZURRO che registra la presenza di un modesto nucleo abitativo, che sotto la giurisdizione del Comune di Taranto è presente a circa 1 Km. dall'are interessata;

per altro profilo, l'eventuale rilascio della concessione potrebbe assumere riflessi sulle future ipotesi di ampliamento del porto esistente;

nella relazione "analisi del campo eolico" non sono stati riportati i riferimenti dell'iscrizione "all'Albo Regionale dei tecnici competenti in materia acustica" da parte dei redattori dello studio;

è stata effettuata la dimostrazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, tuttavia non è riportata la certificazione degli aerogeneratori ad opera di soggetti abilitati...;

sembra alquanto improbabile che come dichiarato nella relazione "il parco non sarà visibile ad un osservatore posto a quote terreno" visto che il primo gruppo di turbine è situato ad una distanza di circa 300 m dalla costa.

Considerando:

a) la volontà del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture del Territorio e dei Trasporti di avviare sul SIN di Taranto una strategia di azioni sinergiche e integrate di riqualificazione ambientale, di reindustrializzazione e di infrastrutturazione portuale, quali misure compensative del danno ambientale prodotto;

b) Visto l'Accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture del territorio e dei Trasporti e le parti interessate al SIN di Taranto tra le quali, l'Autorità Portuale, convenendo sugli obiettivi da raggiungere ...si ritiene opportuno esprimere parere negativo alla realizzazione dell'impianto...";

• Con nota acquisita al prot. n. 11019 dell'11.08.2010 la Provincia di Taranto - 9° Settore Ecologia ed Ambiente - rilevava, oltre agli aspetti già evidenziati dal Comune di Taranto ed al punto precedente esplicitati, che: "... il sito oggetto di intervento è interessato da diverse rotte migratorie così come riportato nel volume "Atlante delle migrazioni degli uccelli in Italia" edito da ISPRA, delle quali il proponente non ha tenuto conto nello studio di valutazione di incidenza. Occorre inoltre evidenziare che per quanto attiene le specie svernanti, si rileva la presenza dello "sturnus vulgaris" (SPEC 3), che nel periodo ottobre-marzo utilizza come dormitorio l'isola di San Pietro e dove si concentra una popolazione di diverse decine di migliaia di esemplari che quotidianamente si spostano dall'isola verso habitat trofici situati nell'entroterra, per farvi rientro nel pomeriggio; in particolari condizioni di vento, in condizioni meteo-marine avverse con venti spiranti dai quadranti settentrionali, la realizzazione dell'impianto eolico potrebbe comportare qualche limitazione sull'utilizzazione dello specchio acqueo, situato ad ovest del molo polisettoriale, da parte dei veivoli Canadair impegnati in operazioni di spegnimento incendi. Tale circostanza potrebbe avere l'effetto di ritardare eventuali interventi antincendio nelle zone interne e prossime all'area, di interesse, peraltro caratterizzate dalla presenza di un sito facente parte della rete Natura 2000 denominato SIC "IT9130006 Pinete dell'arco jonico" e di altre aree naturali protette compromettendone la loro stessa integrità. Per quanto sopra...si esprime parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento.";

• con nota acquisita al prot. n. 4188 del 18.04.2011 il MiBAC sollecitava il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia di Taranto;

• Con nota prot. n. 5392 del 13.05.2011 il Servizio Ecologia, visti gli esiti della valutazione di incidenza, richiedeva alla società proponente documentazione integrativa concernente la redazione di uno studio di monitoraggio finalizzato all'individuazione della presenza delle specie di avifauna tutelate.

In merito a tale richiesta il MATTM, con nota prot. nm. DVA-2011-13312 dell'01.06.2011, rappresentava alla Regione Puglia che: "...il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. prevede l'integrazione procedurale nel caso di interferenze con aree SIC e ZPS di progetti soggetti a VIA. Per il caso in questione quindi alla valutazione di incidenza provvederà questo Ministero, senza peraltro ciò impedire qualsivoglia osservazione/valutazione da parte di codesta Regione in merito alla problematica di cui trattasi.";

- Nella seduta del 18.10.2011 il Comitato Reg.le di VIA acquisiva, tramite il delegato del MIBAC regionale presente nel Comitato stesso, il parere sfavorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i BB. AA. e PP. per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto - prot. N. 00011076 del 30.06.2009 - relativamente all'opera in oggetto;

- Nella successiva seduta dell'01.12.2011 il Comitato Reg.le di VIA, esaminata tutta la documentazione progettuale depositata, preso atto dei pareri pervenuti, così si esprimeva:

“PREMESSA

L'11.06.2009 prot. n. 6721, la Regione Puglia riceveva dal Comune di Taranto il parere NEGATIVO sull'impianto in oggetto con le seguenti considerazioni: “Riferendoci al tema dei cambiamenti climatici, strumenti normativi e legislativi come il Protocollo di Kyoto, impongono attraverso i nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti, la produzione di energie alternative o meglio ancora rinnovabili, che implicitamente comporta la realizzazione di nuove infrastrutture e nuovi impianti.

Nonostante siano stati ottenuti sensibili progressi nell'utilizzazione delle fonti rinnovabili, in particolar modo a livello tecnologico, in più di un caso, le soluzioni prospettate hanno segnato un miglioramento a livello ambientale e allo stesso tempo un peggioramento a livello paesaggistico, riproponendo, così, su un nuovo campo di confronto il conflitto fra tutela dell'ambiente e tutela del paesaggio. Nel campo dello studio di impatto ambientale si è compreso che il tema paesaggio-eolico non può essere rimandato ad una fase di valutazione post-progettuale (sia essa definitiva o preliminare) ma che necessita di una fase di interpretazione e comprensione pre-progettuale dell'impianto dove l'elemento principale è proprio paesaggio. [...]

Si ribalta quindi il concetto di valutazione, e si parte da un presupposto che è quello che un parco eolico, come comunemente viene chiamato, genera nel paesaggio degli impatti.[...]

Il progetto prevede la sistemazione di n. 10 aerogeneratori, collocati in 2 gruppi.

Lo specchio d'acqua in cui andrebbero ad essere localizzati i 6 aerogeneratori, e precisamente quello immediatamente a ridosso della diga foranea:

- ricade interamente in una zona di ancoraggio di riserva, utilizzabile ove non sia possibile ormeggiare alla fonda ulteriori navi in rada Mar Grande (art. 6 dell'Ordinanza 31196);

- viene utilizzato come “zona di attesa” per il naviglio mercantile che si appresta ad immettersi lungo la fascia di mare che consente di raggiungere gli ormeggi al Molo Polisettoriale e 5° sporgente;

- si trova immediatamente a ridosso della “fascia di mare” che le navi sono obbligate ad attraversare per l'accesso/uscita al 5° sporgente. alla banchina ex Belleli ed al Molo Polisettoriale (art.2 dell'Ordinanza n.31/96);

- a circa 2 miglia a W/NW di Punta La Foca esiste una zona pericolosa alla navigazione che in aggiunta a quella in cui andrebbero ad essere allocate le pale eoliche, renderebbe la navigazione in questo tratto di mare ancora più difficoltosa a causa dei diversi ostacoli e del ristretto tratto di mare da utilizzare prima di immettersi nel canale d'ingresso al Molo Polisettoriali e 5° sporgente;

- parte dell'area in oggetto, ricade nel SIN di Taranto individuato con Legge n. 426/1998 e perimetrato con Decreto Ministeriale 10 gennaio 2000.

Inoltre è necessario evidenziare che:

- nelle vicinanze dello specchio d'acqua interessato esistono i Siti di Importanza Comunitaria. appartenenti ai SIC di NATURA 2000, denominati “IT9130006 Pinete dell' Arco Jonico” e “IT913008 Posidonieto Isola di San Pietro Torre Canneto”, giusto elenco allegato al D.M. 25 marzo 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 08/07/2005;

- la localizzazione dell'impianto è prevista nelle vicinanze della località denominata LIDO AZZURRO che registra la presenza di un modesto nucleo abitativo, che sotto la giurisdizione del Comune di Taranto è presente a circa 1 Km. dall'area interessata;

- per altro profilo, l'eventuale rilascio della concessione potrebbe assumere riflessi sulle future ipotesi di ampliamento del porto esistente;
- nella relazione "analisi del campo eolico" non sono stati riportati i riferimenti dell'iscrizione "all'Albo regionale dei tecnici competenti in acustica" da parte dei redattori dello studio;
- è stata effettuata la dimostrazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, tuttavia non è riportata la certificazione degli aerogeneratori ad opera di soggetti abilitati (R.R. n. 16 del 4.10.2006 art. 10, c., lett.g);
- Sembra alquanto improbabile che come dichiarato nella relazione "il parco non sarà visibile ad un osservatore posto a quota terreno" visto che il primo gruppo di turbine è situato ad una distanza di circa 300 m dalla costa.

Considerando:

- a) la volontà del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture del Territorio e dei Trasporti di avviare sul SIN di Taranto una strategia di azioni sinergiche e integrate di riqualificazione ambientale, di reindustrializzazione e di infrastrutturizzazione portuale, quali misure compensative del danno ambientale prodotto;
- b) Visto l'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle infrastrutture del Territorio e dei Trasporti e le parti interessate al SIN di Taranto tra le quali, l'Autorità Portuale, convenendo sugli obiettivi da raggiungere.

In seguito a quanto sopra esplicitato, si ritiene opportuno esprimere **PARERE NEGATIVO** alla realizzazione dell'impianto."

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO

L'area scelta per l'intervento si trova a 7 km in linea d'aria dal centro di Taranto, fuori dalla rada del porto della città; ricade prevalentemente nelle aree di competenza dell'Amministrazione Marittima e per la restante parte è dell'Autorità Portuale e si estende per 110 ettari.

La scelta dell'off-shore, riferisce la ditta, risponde ad una logica razionale, quale la minimizzazione dell'impatto ambientale nel territorio regionale, massimizzando la produzione di energia da fonti rinnovabili in Puglia.

A tal proposito la scelta è stata orientata verso installazioni off-shore e non on-shore - tipiche di aree rurali di particolare interesse paesaggistico - perché, afferma la ditta, nell'area off-shore, a fortissima vocazione industriale e a basso interesse turistico nonché poca attività di pesca, meglio si può procedere alla realizzazione di tale opera. La zona circostante è interessata da insediamenti industriali noti come Eni, Ilva, Terminal, Tct, Centrale Elettrica Enipower.

Nel progetto sono previste 10 turbine, opere di fondazione delle torri, cavi di interconnessione per le turbine, cavi di collegamento sottomarini che trasportano l'energia sulla terraferma, cavi di collegamento a terra, una cabina di trasformazione a terra, necessaria per elevare la tensione prodotta dagli alternatori alla tensione della rete elettrica nazionale ed una stazione di smistamento.

La potenza nominale complessiva dell'impianto è stimata in 30 MW, poiché ciascun aerogeneratore ha una potenza di 3,0 MW. Gli aerogeneratori sono suddivisi in due gruppi:

- il primo è composto da 4 aerogeneratori in prossimità del molo polisettoriale;
- il secondo, a ridosso della diga foranea posta a protezione delle banchine aeroportuali, dai restanti sei.

Le turbine sono posizionate ad una distanza minima tra le fila di circa $3 \times D$ intendendo per D il diametro del rotore pari a 90 m.

Il rotore delle turbine è previsto ad una altezza di circa 100 m s.l.m.; la parte sommersa della torre varia da 3 m a 18 m; la fondazione si spinge ad una profondità fra i 30 m e 35 m dal limite del fondale.

L'energia prodotta da ciascuna turbina eolica, in bassa tensione, è trasformata a 33 KV dal trasformatore presente nella turbina stessa e trasportata alla base della torre, attraverso i cavi installati e quindi alla stazione di trasformazione a mare, mediante cavi sottomarini, dove viene trasformata a 150

KV e poi trasferita a terra, mediante i cavi sottomarini di collegamento con la costa, secondo il percorso riportato nello schema generale d'impianto. Giunti a terra, nel punto di approdo, i cavi vengono fatti proseguire in cavidotto interrato sino al punto di giunto, appena in prossimità della riva, ove vengono uniti ai cavi di collegamento a terra, che trasportano l'energia alla cabina di trasformazione prima di essere immessa alla rete elettrica nazionale.

Per le strutture di fondazione, poiché il fondale è di natura argillosa, sono previsti pali in acciaio, con diametro esterno massimo di 5 m.

Le fasi di cantierizzazione (scavi, battitura dei pali, trasporto materiali, ecc.) pur evidenziate sono causa di impatti limitati nel tempo e quindi considerati dalla proponente trascurabili. Impatti permanenti sono invece quello visivo, quello relativo alla generazione di campi elettromagnetici, il traffico legato alla manutenzione ordinaria delle opere, l'alterazione del fondale e il rumore.

Per quanto riguarda l'impatto visivo, è proposta come mitigazione la disposizione ordinata delle dieci pale in 2 gruppi, a parere del proponente, non visibili da un osservatore posto a quota terreno ma, a partire da qualche centinaio di metri di altezza e l'utilizzazione di colori, per le torri e gli aerogeneratori non in contrasto con l'ambiente circostante.

I campi magnetici sarebbero annullati sostituendo le parti metalliche in rotazione con materiali compositi non metallici e l'interramento delle linee elettriche in cavidotti.

Per quanto all'alterazione del fondale, il proponente ritiene che, essendo il sito in prossimità della costa, non è atteso alcun cambiamento nel regime delle onde e degli scambi d'acqua; il rumore verrebbe limitato dall'utilizzo di materiali fonoassorbenti, e non rappresenterebbe un elemento di disturbo poiché il sito è circondato da insediamenti industriali.

A supporto del progetto i proponenti scrivono che le condizioni climatiche ed anemologiche del sito consentono abbondantemente la sfruttamento del vento per la aerogenerazione delle pale; che non vi sono vincoli di natura paesaggistica - idrogeologica - di biotipo - di interesse naturalistico o dettati dalla Legge Galasso, che nessuna oasi di protezione è compresa nell'area scelta e che la stessa non è interessata da flussi migratori importanti. Inoltre, il moto ondoso non è controindicante alla infissione dei pali delle turbine sui fondali marini.

OSSERVAZIONI

Nonostante l'impianto ricada nel tratto di mare territoriale, la competenza non è da rimandare alle autorità locali ma, è di competenza dello Stato.

Con il Protocollo di Kyoto - libro bianco della Commissione Europea del 1996 - il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno approvato la Direttiva 2003/87 /CE - di seguito Direttiva ETS - per l'abbassamento delle emissioni di Co2- Decreto Bersani Dlvo 387/2003. Successivamente è stato siglato a Torino nel 2001 un Protocollo d'intesa dalle Regioni e Province autonome, per il coordinamento delle politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas-serra nell'atmosfera.

La Regione Puglia con Delibera di G.R. 827 del 8/06/2007 ha adottato il P.E.A.R., successivamente assimilato dai Comuni tramite il Regolamento di adozione P.R.I.E. nel quale si individuano le aree in cui è permesso realizzare gli impianti di energia alternativa.

Per un corretto inserimento, i Comuni si impegnano a definire le zone precluse all'installazione perché caratterizzate da forte naturalità e le zone in cui la realizzazione delle centrali eoliche è comunque soggetta ad una procedura di verifica ambientale (screening), come stabilito dal D.P.R. 12/04/1996; in tale norma i soggetti concordano su quali siano gli elementi impattanti meritevoli di specifica trattazione.

Pur non presentato dal proponente, il Comitato ha acquisito, tramite il delegato del MIBAC regionale presente nel Comitato stesso, il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i BB. AA. e PP. per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto - prot. N. 00011076 del 30.06.2009, nelle cui conclusioni si legge che: "questo Ufficio valuta che la proposta inoltrata costituisca significativa alterazione del paesaggio, mortificando la visione del mare e dell'orizzonte marino dai complessi monumentali presenti nell'area industriale, dall'Isola di S. Pietro dall'insediamento

residenziale di Lido Azzurro. Pertanto questa Soprintendenza, ritiene di dover esprimere in merito parere contrario". Come è noto il proponente Società Energy S.p.a. ha presentato la documentazione in data 28.01.10, oltre sei mesi dopo il parere della competente Soprintendenza.

CONCLUSIONI

Pur favorendo in linea di programma l'inserimento di impianti eolici a basso impatto, per lo specifico impianto è opportuno, ed inevitabile, considerare l'interferenza e il posizionamento delle torri eoliche con l'attività portuale e retroportuale, soprattutto in relazione alla presenza nella rada del porto di Taranto di traffici di navi mercantili per l'Ilva - per il porto mercantile Evergreen - per la Marina Militare - per la nautica da piccolo diporto turistico - per la nautica da pesca ecc., interferenza non considerata nello studio Sia, al rilascio delle concessioni per l'esercizio di attività elettriche non di competenza statale (art. 23 della L.R. del 10-05-1999), né nello studio Sia per l'autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto di collegamento dell'impianto eolico alla rete elettrica e della cabina di trasformazione, di pertinenza del costruttore e rilasciate dalla Regione Puglia. Il Comitato condivide in ogni punto il parere del Comune di Taranto, facendolo proprio, nelle parti sintetizzate in premessa, nonché il parere della competente Soprintendenza per i BB. AA. e PP. per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto portato nelle osservazioni.

- Per le motivazioni sopra evidenziate, il Comitato Regionale di VIA, nell'ambito della procedura ministeriale di VIA, ritiene di dover esprimere parere sfavorevole di compatibilità ambientale per l'opera in discussione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e della lett. f) c.4, art.4, L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Ecologia, nonché del Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere, nell'ambito della procedura di V.I.A. di competenza ministeriale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere sfavorevole di compatibilità ambientale per il progetto concernente la realizzazione di un parco eolico nella rada esterna del porto di Taranto, proposto da Società Energy S.p.A., con sede in Via per San Giorgio Jonico, 6900 - Taranto - ,

- di notificare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee -, al

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica - a cura del Servizio Ecologia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone
